

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo (Parere alle Commissioni VI e XI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	38
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	44
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2018 (Relazioni alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazioni favorevoli</i>)	43
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata</i>)	46
ALLEGATO 3 (<i>Relazione approvata</i>)	47
ERRATA CORRIGE	43

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 19 luglio 2018. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Carlo Sibilia.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.

C. 924 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e XI).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 luglio.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, con riferimento alle modalità di esame del provvedimento, alla luce dell'orientamento, espresso dalla relatrice, di formulare fin da oggi una proposta di parere e di chiedere che essa sia posta in votazione prima della conclusione della fase emendativa presso le Commissioni in sede referente, chiarisce innanzitutto che la Presidenza non intende in alcun modo pregiudicare o comprimere il pieno esplicarsi delle precise funzioni consultive affidate alla I Commissione dal Regolamento, come specificate nel parere della Giunta per il Regolamento del 16 ottobre 2001.

Nel caso di specie ritiene quindi che, ove ne ricorrano le condizioni e i tempi, in relazione alle modalità con le quali si svilupperà in concreto l'esame presso le Commissioni riunite VI e XI nonché alle decisioni che verranno assunte dalla Con-

ferenza dei presidenti di Gruppo circa la calendarizzazione in Assemblea del provvedimento, e conformemente a svariati precedenti delle passate legislature, la I Commissione sarà nuovamente convocata, nel corso della prossima settimana, in una data che dovrà essere precisata, per esprimere il parere anche sul testo del provvedimento come risultante dagli emendamenti che dovessero essere approvati dalle Commissioni riunite VI e XI in sede referente.

Ricorda del resto che nel corso delle precedenti legislature si registrano svariati precedenti nei quali la Commissione si è espressa sia sul testo originario del provvedimento sia su quello risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito.

Fatte queste premesse segnala comunque come esprimere il parere anche sul testo originario del decreto – legge possa risultare utile, sia in quanto assicura che la Commissione possa comunque esprimere il proprio parere sul testo, sia in quanto ciò può rafforzare l'efficacia dei rilievi espressi dalla I Commissione, consentendo alle Commissioni in sede referente di valutare fin dall'inizio dell'esame degli emendamenti tali rilievi, così da apportare le conseguenti modifiche al testo.

Federica DIENI (M5S) *relatrice*, preannuncia la presentazione di una proposta di parere recante alcune osservazioni, delle quali potranno tenere conto le Commissioni competenti in sede referente, e sottolinea dunque come non via sia alcuna intenzione di comprimere il dibattito.

Si sofferma quindi su alcune questioni poste nel dibattito, ricordando come esse siano state affrontate anche nell'ambito del Comitato per la legislazione.

Quanto ai rilievi relativi all'utilizzo, nel titolo del decreto – legge, del sostantivo « dignità » con riferimento alle imprese, ritiene che si tratti di questione opinabile, atteso che, il termine « dignità », nell'accezione di « decoro, rispettabilità », può essere utilizzato non solo per le persone ma anche per altre entità: si può ad

esempio parlare di « dignità di un edificio ». In tal senso, fare riferimento alla « dignità delle imprese » può essere discutibile ma non – anche in base ai parametri di valutazione del Comitato per la legislazione – oggetto di censura come invece nel caso di palese oscurità del titolo o per una sua palese incongruenza con il contenuto o come in caso di utilizzo di termini stranieri che non siano entrati nell'uso della lingua italiana ovvero che abbiano sinonimi utilizzabili nella lingua italiana. Ribadisce peraltro che tale questione non attiene certamente a profili di legittimità costituzionale.

Per quanto riguarda la seconda questione posta nella seduta di ieri dal deputato Ceccanti, vale a dire la possibilità di modificare rapporti contrattuali in essere con le norme del decreto-legge, come avviene all'articolo 1, comma 2, per le proroghe dei contratti a tempo determinato e, parzialmente, all'articolo 9, comma 5, per i contratti di pubblicità dei giochi, occorre considerare, in primo luogo, la questione generale della retroattività delle norme. Come la Corte costituzionale ha ricordato nella sentenza n. 170 del 2013, un divieto esplicito di retroattività è previsto dalla Costituzione, all'articolo 25, solo per la materia penale. Per il resto le norme possono essere retroattive « purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale » e non contrasti con altri valori e interessi costituzionalmente protetti, come il principio generale di ragionevolezza. Con riferimento al tema specifico dell'impatto delle norme su rapporti contrattuali in essere, ricorda che la Corte di Cassazione ha affermato, nella sentenza n. 1689 del 2006, la necessità di distinguere, per quanto concerne i contratti di durata, il momento della stipulazione da quello della produzione degli effetti. Mentre la stipulazione rimane regolata dalla legge in vigore nel momento in cui è avvenuta, gli effetti che ne derivano sono disciplinati dalla legge in vigore nel momento in cui essi si realizzano. Ulteriori approfondimenti al riguardo spettano, tuttavia, alle

Commissioni di merito, così come compete alle Commissioni di merito la valutazione dello specifico tema degli effetti della norma transitoria in materia di proroga dei contratti a tempo determinato sui contratti collettivi in essere.

Per quanto concerne l'opportunità di utilizzare, per introdurre nell'ordinamento norme retroattive che incidono su contratti in essere, uno strumento peculiare come quello del decreto-legge, con il rischio di vedere queste norme, già entrate in vigore, modificate nel corso della conversione, provocando così l'effetto della successione di diverse discipline in un arco limitato di tempo, oltre a rilevare come tale valutazione spetti propriamente al Comitato per la legislazione, evidenzia come, alla luce della giurisprudenza costituzionale e della Corte di Cassazione sopra richiamate, non si possa escludere in astratto che ragioni di necessità e urgenza effettive per tutelare valori costituzionali rilevanti impongano di intervenire con lo strumento del decreto-legge su rapporti contrattuali in essere, né può essere ovviamente preclusa al Parlamento la possibilità di modificare tali norme. Al riguardo ritiene che diverse norme recate dal decreto – legge si pongano a tutela di principi costituzionali rilevanti, tra i quali richiama il generale principio di pari dignità sociale dei cittadini di cui all'articolo 3, nonché il principio di tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni di cui all'articolo 35 (i quali rilevano per quanto attiene alle norme di contrasto al precariato recate dagli articoli da 1 a 4 del decreto – legge) e il principio di tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività sancito dall'articolo 32 (il quale rileva per quanto attiene alle norme di contrasto alle ludopatie recate dall'articolo 9 del decreto).

Stefano CECCANTI (PD), pur ringraziando la relatrice per l'attenzione posta alle questioni da lui sollevate nel corso del dibattito, ritiene non convincenti le risposte fornite.

Prende atto, quanto all'utilizzo del termine « dignità » nel titolo del provvedimento, che si accetta passivamente una svalutazione del significato profondo che tale termine assume nell'ambito della stessa Carta costituzionale, facendo notare che, nell'ambito egli articoli 3 e 41 della Carta fondamentale, esso è riferito solo alle persone fisiche.

Quanto alle risposte fornite dalla relatrice sulla questione della disciplina transitoria recata dall'articolo 1, comma 2, si dichiara altamente perplesso che non si intenda esprimere una indicazione precisa sull'incongruità di prevedere simili disposizioni con effetti retroattivi in un decreto-legge.

Prende quindi atto con rammarico che si è deciso in tal modo di indebolire le prerogative della I Commissione, mettendone in discussione il ruolo e il prestigio. Pur dichiarando di essere ben consapevole che non esiste un divieto esplicito di retroattività, giudica tale modalità di legiferare inopportuna per ragioni ordinali, ritenendo, infatti, che tale normativa genererà caos nel sistema delle fonti ed una incertezza complessiva nel sistema.

Andrea GIORGIS (PD) osserva come circoscrivere il riferimento del termine « dignità » alle sole persone vada proprio nella direzione del perseguimento degli obiettivi che sono alla base del provvedimento in esame. Rileva come quest'ultimo abbia ad oggetto la tutela e la stabilità del lavoro e il contrasto dei processi di precarizzazione, incertezza e svalutazione del lavoro, pervenendo ad un riequilibrio dei rapporti tra lavoratori ed impresa. Ritiene quindi che in tale ottica le osservazioni del deputato Ceccanti dovrebbero essere valorizzate dalla maggioranza e dal Governo, in quanto mettere sullo stesso piano, sotto il profilo dell'uso del termine « dignità », i lavoratori e le imprese appare incongruo proprio rispetto agli obiettivi che si dichiara di voler perseguire con il provvedimento in esame. Si tratta di obiettivi condivisibili, tali da richiedere un uso più appropriato e sobrio dei termini. Segnala

inoltre come il decreto-legge sia stato esaminato nel corso della riunione odierna dal Comitato per la legislazione per l'espressione del parere di competenza e come in tale sede sia prevalso l'orientamento di considerare le questioni emerse di carattere non strettamente tecnico e dunque da rimettere alla valutazione di merito della I Commissione, seppure in sede consultiva: reputa quindi quanto mai necessario che la Commissione fornisca alle Commissioni competenti in sede referente alcune indicazioni chiare su questo tema.

Emanuele PRISCO (FdI) giudica quantomeno forzata la scelta di far esprimere oggi la Commissione su un testo che sarà sensibilmente modificato in sede referente, pur lasciando intravedere la possibilità di un eventuale successivo pronunciamento su un testo risultante dalla fase emendativa. Sarebbe invece più opportuno, a suo avviso, pronunciarsi direttamente su un testo definitivo.

Entrando nel merito del provvedimento in esame, che dichiara di non condividere, ribadisce le sue perplessità, già espresse nella seduta di ieri, relative all'utilizzo, che giudica improprio e critico sotto il profilo costituzionale, della decretazione d'urgenza per intervenire con finalità ordinarie su materie così delicate. Fa notare che in tal modo si rischia di incidere negativamente sulla vita di lavoratori e imprese, facendo saltare il quadro ordinamentale del sistema in cui essi operano. Ricorda poi alla relatrice che la stessa Corte costituzionale ha più volte richiamato, nelle sue pronunce, il criterio di ragionevolezza, che impone il rispetto dei requisiti di necessità e urgenza per i decreti-legge, osservando che soprattutto il secondo requisito dell'urgenza sembra essere mancante. Auspica che la relatrice possa dunque segnalare tale aspetto nella sua proposta di parere, indicando l'esigenza di porre rimedio ad incongruità che rischiano di stravolgere le regole del sistema economico relative ai rapporti tra lavoratori e imprese. Ritiene infatti che esista il rischio concreto che il provvedi-

mento, se non modificato, sia sottoposto al vaglio della Consulta e da questo dichiarato incostituzionale.

Marco DI MAIO (PD) invita la relatrice a recepire nella proposta di parere i rilievi che sono stati formulati in ordine al titolo del provvedimento, ritenendo anch'egli inopportuno riferire il termine « dignità » a soggetti diversi dalle persone fisiche. Recepire tali rilievi sarebbe a suo avviso coerente con lo spirito e gli obiettivi del provvedimento in esame, che sono in parte condivisibili, e costituirebbe un importante segnale di considerazione per il ruolo del Parlamento, nell'ottica di un contributo al miglioramento del testo.

Ribadisce quindi come da parte del suo Gruppo non vi sia una posizione pregiudizialmente contraria rispetto agli obiettivi perseguiti dal provvedimento e come le posizioni sostenute, le quali attengono al piano dei valori e che ribadisce con convinzione, non siano certo determinate da intenti meramente polemici.

Federica DIENI (M5S), *relatrice*, dopo aver fatto notare di aver già risposto nel suo precedente intervento alle molte questioni poste dai gruppi nel dibattito, osserva che qualsiasi altra proposta di modifica al provvedimento potrà essere valutata nell'ambito del prosieguo dell'esame presso le Commissioni di merito. Per quel che riguarda l'esame in questa sede, ricorda che i membri della Commissione hanno anche la facoltà di presentare proposte alternative di parere, con le quali rappresentare organicamente le proprie posizioni.

Quanto ai presunti vizi di legittimità costituzionale del testo in esame, non ritiene che essi sussistano, ma fa comunque notare che tali questioni possono essere anche oggetto di dibattito in Assemblea, mediante la presentazione di specifiche questioni pregiudiziali.

Gennaro MIGLIORE (PD) stigmatizza l'atteggiamento, a suo avviso sbrigativo ed arrogante, della relatrice, anche in considerazione del fatto che le osservazioni

formulate dalla propria parte politica non sono mosse da intenti polemici, bensì dalla convinzione che la Commissione debba esercitare con autorevolezza le proprie funzioni. Ritiene singolare l'intenzione di presentare e votare già oggi una proposta di parere, pur avendo la certezza che il provvedimento sarà modificato nel corso dell'esame in sede referente: nei casi precedenti in cui sono stati espressi due pareri, infatti, il primo era stato adottato ritenendo che il testo non sarebbe stato modificato, mentre in questo caso il parere sarà espresso su un testo che sarà certamente modificato.

Ribadisce quindi l'esigenza di tutelare il ruolo della Commissione e, nel condividere il rilievo espresso dalla relatrice già nel corso della sua relazione circa la formulazione del comma 3 dell'articolo 9, ritiene che un parere che si limitasse a formulare solo alcune osservazioni, senza contenere condizioni, sarebbe del tutto inefficace.

Roberto SPERANZA (LeU), nel manifestare una certa apertura nei confronti di talune parti provvedimento in esame, condividendone alcune finalità volte a rispondere ad emergenze effettive del Paese, evidenzia tuttavia la necessità di discutere gli aspetti più rilevanti, in vista di un miglioramento del testo. Giudicando irrituale che si lasci intravedere la possibilità per la Commissione di pronunciarsi in due momenti diversi, si chiede quindi se l'accelerazione imposta all'esame in sede consultiva del provvedimento, che porterà oggi all'espressione di un parere sul testo attuale del decreto – legge, non sia in realtà un segnale di chiusura al confronto da parte della maggioranza e del Governo, che precluda sia la possibilità di esprimersi in sede consultiva sia eventuali modifiche nell'ambito delle Commissioni di merito. Chiede quindi che il Governo chiarisca se sia effettivamente questo il suo orientamento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ribadisce che l'eventuale espressione del parere nella seduta odierna non preclude un successivo pronunciamento della stessa I

Commissione, che, laddove necessario, potrà essere nuovamente convocata, nel corso della prossima settimana, per esprimere il parere anche sul testo del provvedimento come risultante dagli emendamenti che dovessero essere approvati dalle Commissioni riunite VI e XI in sede referente.

Federica DIENI (M5S), *relatrice*, dopo aver ribadito come la questione dell'uso del termine « dignità » debba a suo avviso essere affrontata dalle Commissioni competenti in sede referente, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Stefano CECCANTI (PD), fa notare che il suo gruppo, essendo disponibile a confrontarsi con la relatrice nella prospettiva dell'elaborazione di un parere condiviso, per tale motivo non ha presentato una proposta di parere alternativo, ritenendo che sussistessero in realtà le condizioni per raggiungere un'intesa sulle questioni più importanti. Prende invece atto che la relatrice preferisce imporre con la forza dei numeri una proposta di parere, con la quale, in sostanza, si costringe la I Commissione ad abdicare al suo importante ruolo, alimentando inoltre una conflittualità nei rapporti parlamentari di cui la maggioranza dovrà assumersi la responsabilità.

Roberto SPERANZA (LeU), preannunciando il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere, esprime l'auspicio che la condotta della maggioranza non sia il segnale di una pregiudiziale chiusura ad ogni contributo delle opposizioni e che possa svilupparsi un proficuo confronto nel prosieguo dell'esame.

Lorena MILANATO (FI) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere, auspicando che in futuro la maggioranza dimostri maggiore disponibilità ad approfondire in modo aperto i provvedimenti in discussione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017.

C. 850 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018.

C. 851 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2018.

(Relazioni alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazioni favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviati nella seduta del 18 luglio.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che alle ore 16 di ieri è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge C. 851 e che non sono stati presentati emendamenti.

Ricorda quindi che il relatore, dopo aver illustrato i provvedimenti, nella seduta di ieri ha preannunciato la formulazione di una proposta di relazione sul disegno di legge C. 850, recante il « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017 » e una proposta di relazione sul disegno di legge C. 851, recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018 », con particolare riferimento alle parti di competenza dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), nonché allo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8).

Cristian INVERNIZZI (Lega), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 850, recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017 (*vedi allegato 2*), la quale è già stata trasmessa informalmente, nel pomeriggio di ieri, a tutti componenti della Commissione.

La Commissione approva la proposta di relazione e nomina il deputato Cristian Invernizzi quale relatore, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, affinché possa partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione Bilancio.

Cristian INVERNIZZI (Lega), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 851, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018 (*vedi allegato 3*), la quale è già stata trasmessa informalmente, nel pomeriggio di ieri, a tutti componenti della Commissione.

La Commissione approva la proposta di relazione e nomina il deputato Cristian Invernizzi quale relatore, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, affinché possa partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione Bilancio.

La seduta termina alle 14.50.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 33 del 10 luglio 2018, a pagina 30, prima colonna, dalla trentottesima alla trentanovesima riga, le parole da « , oppure » a « osservazioni » sono soppresse.

ALLEGATO 1

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (C. 924 Governo).**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 924, di conversione del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese;

evidenziato come le motivazioni di necessità e urgenza poste a base del ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza si fondano su molteplici esigenze, tra le quali si segnalano quelle di attivare con immediatezza misure a tutela della dignità dei lavoratori, introducendo disposizioni per contrastare fenomeni di crescente precarizzazione in ambito lavorativo, mediante interventi sulle tipologie contrattuali e sui processi di delocalizzazione, a salvaguardia dei livelli occupazionali ed operando semplificazioni fiscali per professionisti e imprese; introdurre strumenti volti a consentire un efficace contrasto alla ludopatia; adottare misure ai fini del regolare inizio dell'anno scolastico 2018/2019.

rilevato come l'articolo 9, comma 1, del decreto – legge, facendo salve le restrizioni già introdotte dal legislatore in materia, vieti qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse, comunque effettuata e su qualunque mezzo;

segnalato altresì come l'articolo 9 preveda, al comma 2, che la violazione dei divieti di pubblicità stabiliti dal comma 1 del medesimo articolo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria, individuando, al comma 3, l'autorità competente alla contestazione e all'irrogazione di tale sanzione nell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM);

rilevato, con riferimento al comma 5 dell'articolo 9, il quale prevede che ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto – legge continui ad applicarsi la disciplina previgente per non oltre un anno, come la questione relativa ai contratti stipulati anteriormente ad una nuova norma legislativa ma ancora in esecuzione al momento della sua entrata in vigore sia stata affrontata dalla giurisprudenza, la quale ha affermato che gli effetti di un rapporto contrattuale sorto prima dell'entrata in vigore della legge devono essere disciplinati dalla legge vigente nel tempo in cui quegli effetti si realizzano, in applicazione del principio dell'efficacia immediata della legge in vigore;

rilevato, per quanto attiene alle tematiche concernenti il rispetto del riparto delle competenze legislative tra Stato e regioni:

che gli articoli da 1 a 3, in materia di contrasto al precariato, sono riconducibili principalmente alla materia ordinamento civile, di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione;

che l'articolo 4 contiene norme riconducibili alle materie ordinamento civile e norme generali sull'istruzione, entrambe materie di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *l*) e *n*), della Costituzione;

che gli articoli 5 e 6, contenenti, rispettivamente, norme volte ad introdurre limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti agli investimenti pro-

duttivi, e che prevedono la decadenza da specifici benefici per le imprese le quali non abbiano garantito il mantenimento di determinati livelli occupazionali richiesti, incidono su benefici economici qualificabili come aiuti di Stato, ed appaiono pertanto riconducibili alla materia dei rapporti dello Stato con l'Unione europea, affidata dall'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva statale, nonché alla materia tutela della concorrenza di cui alla lettera *e*) del citato articolo 117, secondo comma, pure materia di competenza legislativa esclusiva statale;

che gli articoli 7 e 8, i quali riguardano la disciplina dell'iperammortamento fiscale e del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, sono riconducibili alla materia sistema tributario e contabile dello Stato, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione;

che l'articolo 9, in materia di divieto di pubblicità di giochi e scommesse, è riconducibile alla materia ordine pubblico e sicurezza, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione;

che gli articoli da 10 a 12, i quali ridisegnano il perimetro e i termini di alcuni adempimenti fiscali posti a carico dei contribuenti, sono riconducibili alla materia sistema tributario e contabile dello Stato, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione;

che l'articolo 13 appare riconducibile alla materia sistema tributario e contabile dello Stato, con riferimento all'abrogazione di agevolazioni fiscali a favore delle società sportive dilettantistiche, e alla materia ordinamento sportivo, di competenza legislativa concorrente (ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia), con riferimento

all'istituzione del Fondo per interventi a favore delle società sportive dilettantistiche,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alla formulazione del comma 1 dell'articolo 9, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di riconsiderare la clausola di salvezza della normativa vigente recante divieti in materia di pubblicità di giochi e scommesse, atteso che il medesimo comma 1 introduce in materia un generale divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta e comunque effettuata su qualunque mezzo;

b) con riferimento alla formulazione del comma 3 dell'articolo 9, valutino le Commissioni di merito l'opportunità coordinare la previsione che individua l'AGCOM quale Autorità competente ad irrogare sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione del divieto generale di pubblicità di giochi e scommesse stabilita dal comma 1 del medesimo articolo 9, con quella che fa salva la competenza di una diversa autorità (l'Agenzia delle dogane e dei monopoli) per l'irrogazione delle sanzioni per la violazione dello specifico divieto di pubblicità di giochi e scommesse rivolta ai minori (di cui agli articoli 7, commi 4 e 6, del decreto-legge n. 158 del 2012);

c) con riferimento all'articolo 13, comma 5, il quale prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un nuovo fondo per interventi a favore delle società sportive dilettantistiche e ordinamento sportivo, intervenendo su una materia di competenza legislativa concorrente (ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione), valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere un coinvolgimento delle regioni per la ripartizione delle risorse del predetto fondo.

ALLEGATO 2

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017 (C. 850 Governo).**RELAZIONE APPROVATA**

La I Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 850, recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017;

rilevato come la Corte dei Conti, nella Relazione sul Rendiconto generale dello Stato 2017, evidenzia il miglioramento della capacità di spesa di competenza del Ministero dell'interno, soprattutto per quanto riguarda i trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche, nonché a famiglie, istituzioni private ed imprese;

evidenziata inoltre la riduzione dei residui finali totali del Ministero dell'interno, dovuta in gran parte dovuta ai minori residui propri del 2017 nei trasferimenti correnti;

rilevato il peso crescente, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno, della Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), a cui è riconducibile la maggior parte della spesa per il sistema di accoglienza dei migranti, per la quale si registrano stanziamenti definitivi per 2,9 miliardi di euro, con un incremento del 31,2 per cento rispetto al 2016 (quando lo stanziamento era stato di 2,2 miliardi);

segnalata quindi la riduzione dei debiti fuori bilancio in essere al 31 dicembre 2017 rispetto al 2016 e preso atto in tale ambito che, come sottolineato dalla Corte dei Conti nella Relazione sul Rendiconto, i capitoli gravati dalle più rilevanti esposizioni debitorie riguardino l'accoglienza

dei migranti (capitolo 2351 – spese per i centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari – , sul quale si sono riscontrate nuove situazioni debitorie fuori bilancio per 510,5 milioni di euro), nonostante la crescita delle risorse messe a disposizione per tale finalità;

richiamato come, secondo i dati elaborati dalla Corte dei conti, la spesa in termini di impegno per la prima accoglienza dei migranti sia risultata pari nel 2017 a 2.029 milioni di euro, mentre gli impegni di spesa per i centri di seconda accoglienza (SPRAR, costituito dalla rete degli enti locali) sono stati di 369 milioni di euro per l'ospitalità di migranti ordinari e minori non accompagnati;

rilevata la particolare attenzione profusa nei confronti dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, per cui il relativo Fondo, trasferito dal 2015 al Ministero dell'interno, è passato da una consistenza di 90 milioni di euro nel 2015 a 170 milioni nel 2017;

richiamati altresì i rilievi espressi dalla Corte dei Conti nella predetta Relazione sul Rendiconto con riferimento alla realizzazione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), relativamente alla quale, a fronte di stanziamenti di bilancio che per il 2017 risultano pari a circa 17,2 milioni di euro per competenza, la Corte sottolinea il notevole ritardo nell'attuazione e l'inadeguatezza dei risultati, atteso che a maggio 2018 solo 206 comuni hanno migrato le proprie anagrafi nel nuovo sistema,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 3

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018 (C. 851 Governo).

Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 8: stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2018.

RELAZIONE APPROVATA

La I Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 851, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018;

viste, in particolare, la Tabella n. 8, recante lo stato di previsione del Ministero dell'interno, e, limitatamente alle parti di competenza, la Tabella n. 2, recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

rilevato come, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno,

per quanto riguarda la missione Ordine pubblico e sicurezza, il disegno di legge, oltre a registrare un aumento delle previsioni di competenza in dipendenza di atti amministrativi pari a 305,3 milioni di euro, proponga un ulteriore aumento complessivo di circa 63 milioni di euro, relativi in prevalenza a spese per il personale (circa 8 milioni), per i servizi di prevenzione, controllo del territorio e sicurezza stradale (+ 29 milioni) e per il contrasto all'immigrazione clandestina e sicurezza delle frontiere (+16 milioni),

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**